

Regolamento provinciale per la costituzione e gestione delle zone addestramento cani e gare cinofile

(Delibera di Consiglio n. 37 del 27 aprile 1999)

TITOLO I

Disposizioni generali e di programmazione Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento delle zone per l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile di tipo A - B - C, di cui al Regolamento Regionale 23 marzo 1995, n. 16.

Art. 2

Classificazione

1. Le zone, in relazione alle possibili attività che possono svolgersi, sono classificate come segue:

- a) ZONE A - a carattere temporaneo istituite per tutta la durata delle gare e prove di lavoro d'interesse regionale o nazionale, con l'indicazione delle giornate di gara in un calendario, da pubblicare annualmente da parte della Giunta provinciale competente, d'intesa con l'Ente nazionale cinofilia italiana;
- b) ZONE B - a carattere permanente per le gare e per l'addestramento e l'allenamento dei cani durante tutto l'anno senza abbattimento della selvaggina;
- c) ZONE C - a carattere temporaneo per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche con l'abbattimento di fauna, esclusivamente allevata in cattività.

Art. 3

Individuazione delle aree

- 1. Le Zone di tipo "A" possono essere istituite anche in tenitori d'interesse faunistico con buona presenza di selvaggina naturale, nonché all'interno di ambiti protetti pubblici (Zone di ripopolamento e cattura, Oasi di protezione, Parchi regionali o nazionali e Demanio regionale) purché tale attività non contrasti con le esigenze di gestione e conservazione faunistica dell'area individuata e non provochi danni alle attività agricole
- 2. Le Zone di tipo "B" di norma possono essere costituite su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive ed in aree di particolare interesse faunistico
- 3. Le Zone di tipo "C" possono essere istituite preferibilmente in territori di scarso valore faunistico ed ambientale
- 4. Il territorio da destinare alla Zone di tipo "B" e "C" non può superare l'uno per cento (1%) della superficie agro-silvo-pastorale della Provincia e, in ogni caso, il tre per cento (3%) della superficie agro-silvo-pastorale di ciascun Comune della Provincia.
- 5 Nelle percentuali di cui al precedente comma non rientrano le Zone addestramento cani e gare cinofile presenti all'interno delle Aziende faunistico venatorie e agri-turisticovenatorie

Art. 4 **Accesso**

1. Nelle Zone di tipo "A" possono accedere solamente coloro che sono iscritti alla manifestazione, mentre in quelle di tipo "B" e "C" deve essere garantito l'accesso a tutti i cacciatori e cinofili, purché gli stessi siano in possesso di polizza assicurativa che copra eventuali danni causati dagli ausiliari e dell'autorizzazione da parte del titolare delle Zone stesse.

Art. 5 **Strutture**

1. Nelle Zone di tipo "B", con i limiti previsti dal successivo art. 13, e in quelle di tipo "C" possono essere predisposte strutture destinate all'addestramento e gare per cani da seguita sulla lepre e sugli ungulati.

2. Le strutture per l'addestramento e le gare per cani da seguita sulla lepre:

- devono comunque avere un'estensione minima di 10 ettari, recintati con rete metallica di altezza non inferiore a metri 1. La superficie minima può essere ridotta fino a 5 ettari qualora la struttura sia destinata a cani di età non superiore a 24 mesi.
- i selvatici da immettere nel recinto devono provenire da allevamenti autorizzati ed essere corredati della prevista certificazione veterinaria.

3. Le strutture per l'addestramento e le gare per cani da seguita al cinghiale:

- devono comunque avere un'estensione minima di 20 ettari, recintati con strutture solide di altezza non inferiore a metri 1,5 idoneamente ancorate al terreno. Deroghe circa la superficie minima, da considerarsi eccezionali, sono consentite previo accertamento tecnico dell'idoneità dell'ambiente prescelto.
- i capi da immettere, comunque maschi di età non inferiore ad 8 mesi e non superiore a 2 anni, devono appartenere al ceppo autoctono, provenire da allevamenti autorizzati ed essere marcati e corredati dalla prevista certificazione veterinaria e di provenienza.
- i cinghiali non più idonei per l'allenamento e l'addestramento dei cani devono essere abbattuti o ceduti a soggetti autorizzati.

4. Le strutture per l'addestramento e le gare per cani da seguita su altri ungulati:

- devono avere un'estensione minima di 20 ettari, con recinzione solida, di altezza non inferiore a metri 2,20.
- i selvatici da immettere nel recinto devono provenire da allevamenti autorizzati ed essere corredati della prevista certificazione veterinaria.

5. L'immissione e la dismissione dei selvatici deve essere annotata nell'apposito registro vidimato dalla Provincia e la relativa documentazione deve essere conservata ed esibita su richiesta del personale di vigilanza

Art. 6 **Distanze**

1. Le Zone "B" e "C" non possono essere contigue, e tra loro deve intercorrere una distanza di almeno 500 metri.

2. Analoga distanza deve intercorrere dalle Oasi di Protezione, dalle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica.

TITOLO II **Zone addestramento cani e gare cinofile di tipo "A"**

Art. 7 **Calendario manifestazioni**

1. Le Associazioni venatorie e cinofile che intendono svolgere gare e prove di lavoro d'interesse regionale o nazionale devono comunicare alla Provincia il programma delle manifestazioni, indicando le giornate e le zone prescelte.

2. Le comunicazioni deve essere effettuate:

- entro il 30 novembre per le manifestazioni da svolgere nei primi sei mesi dell'anno successivo;
- entro il 31 maggio per le manifestazioni programmate nel secondo semestre dell'anno.

3. La Provincia, d'intesa con l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), approva il calendario delle gare del primo e del secondo semestre dell'anno, rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 30 giugno in corso, purché queste non comportino abbattimento di selvaggina, non arrechino danno alle colture ed alla fauna presente e, qualora insistano su ambiti protetti pubblici, non contrastino con le esigenze di gestione.

4. Le gare e prove di lavoro che insistono negli ambiti protetti pubblici non possono essere autorizzate nel periodo 15 aprile -15 luglio e durante la stagione venatoria.

5. In ciascun ambito protetto pubblico non possono essere autorizzate più di quattro manifestazioni l'anno, ad eccezione della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Montelabate" dove, invece, possono essere autorizzate fino ad 8 manifestazioni l'anno.

Art. 8

Costituzione

1. I soggetti inseriti nel calendario annuale di cui al precedente art. 7 devono presentare, almeno 30 giorni prima della manifestazione, domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) Atto di assenso dei proprietari e/o conduttori dei fondi interessati;
- b) Certificati catastali dei terreni interessati;
- c) Planimetria in scala 1:10.000 con definizione dei confini dell'ambito;

2. Nel caso in cui la Zona da costituire ricada all'interno di Ambiti protetti pubblici, in sostituzione della documentazione di cui al comma precedente, deve essere allegato il parere favorevole dell'organismo preposto di gestione dell'ambito;

Art. 9

Vigilanza

1. Durante tutto il periodo per cui è stata concessa l'autorizzazione deve essere assicurata, a cura del titolare, un'adeguata vigilanza della Zona mediante agenti venatori in possesso del prescritto decreto prefettizio.

Art. 10

Tabellazione

1. la Zona, qualora non ricada all'interno di ambiti protetti pubblici, deve essere delimitata, a cura del titolare dell'autorizzazione, da tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni di cm. 25 per cm. 33, di colore verde, recanti la scritta "Zona addestramento cani di tipo A".

2. Le suddette tabelle devono essere posizionate in modo tale da essere visibili l'una dall'altra.

TITOLO III

Zone addestramento cani e gare cinofile di tipo "B"

Art. 11

Costituzione

1. Le Zone di tipo "B" possono essere costituite su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile riconosciute, delle associazioni professionali degli addestratori cinofili e dagli imprenditori agricoli, 2. Alla domanda, da presentare entro il 30 novembre, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Atto di assenso dei proprietari e/o conduttori dei fondi interessati;
- b) Certificati catastali dei terreni interessati;
- c) Planimetria in scala 1:10.000 con individuazione dei confini dell'ambito;

Art. 12

Autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione, da rilasciarsi entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda, non può avere una durata inferiore a 3 anni.

Art. 13

Superficie

1. Le Zone di tipo "B" devono avere una superficie unitaria non inferiore a 20 ettari, recintabili in percentuale massima del 50 per cento.

Art. 14

Gestione

1. La gestione tecnica, economica ed amministrativa della Zona è a carico del titolare dell'autorizzazione.

2. L'accesso nella Zona è regolato dal concessionario, o da un suo incaricato, il quale, previa verifica dei presupposti indicati nell'art. 4, deve rilasciare agli utenti un permesso in cui devono essere riportati i seguenti dati:

- a) generalità
- b) numero e data di rilascio della polizza assicurativa

3. Nelle zone di tipo "B" è vietato lo sparo ad eccezione di quello della pistola a salve.

4. In tali zone deve essere garantito un popolamento con fauna selvatica in relazione alla vocazione del territorio ed alle capacità faunistiche della zona stessa, allo scopo, nel provvedimento di autorizzazione saranno indicate le specie e i quantitativi minimi dei selvatici che il titolare deve immettere, entro il mese di marzo di ogni anno. E' comunque vietata l'immissione della specie cinghiale fuori dei casi disciplinati dal precedente art. 5.

5. L'immissione dei selvatici deve essere annotata nell'apposito registro vidimato dalla Provincia e la relativa certificazione sanitaria e di provenienza e deve essere conservata ed esibita su richiesta del personale di vigilanza.

Art. 15

Vigilanza

1. Il titolare della concessione è tenuto ad assicurare una adeguata vigilanza della Zona durante tutto l'anno, mediante agenti venatori in possesso del prescritto decreto prefettizio.

Art. 16

Tabellazione

1. La Zona deve essere delimitata, a cura del titolare dell'autorizzazione, da tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni di cm. 25 per cm. 33, di colore azzurro, recanti la scritta "Zona addestramento cani di tipo B".

2. Le suddette tabelle devono essere posizionate in modo tale da essere visibili l'una dall'altra.

TITOLO IV

Zone addestramento cani e gare cinofile di tipo "C"

Art. 17

Costituzione

1. Le Zone di tipo "C" possono essere costituite su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile riconosciute, delle associazioni professionali degli addestratori cinofili e dagli imprenditori agricoli.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Atto di assenso dei proprietari e/o conduttori dei fondi interessati;
- b) Certificati catastali dei terreni interessati;
- e) Planimetria in scala 1:10.000 con individuazione dei confini dell'ambito;

Art. 18

Autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione non può essere rilasciato nel periodo luglio - settembre e non può avere una durata superiore a 3 anni

2. Deroghe alla disposizione contenuta nel comma precedente possono essere concesse per la costituzione di zone per il prelievo della sola specie Quaglia, su prati dopo lo sfalcio, su stoppie ed incolti, esclusi i terreni boscati, purché la durata dell'autorizzazione non superi 30 (trenta) giorni

Art. 19

Superficie

1. Le Zone di tipo "C" devono avere una superficie in corpo unico non inferiore a 6 ettari e non superiore a 30 ettari.

Art. 20

Gestione

1. La gestione tecnica, economica ed amministrativa della Zona è a carico del titolare dell'autorizzazione.

2. L'accesso nella Zona è regolato dal concessionario, o da suo incaricato, il quale, salvo quanto previsto dal successivo art. 21 e previa verifica dei presupposti indicati nell'art. 4, deve rilasciare agli utenti un permesso in cui devono essere riportati i seguenti dati:

- generalità
- numero e data di rilascio della polizza assicurativa

3. Nelle zone di tipo "C", è inoltre consentito l'abbattimento esclusivamente degli animali allevati in cattività e di volta in volta liberati per l'addestramento degli ausiliari, con le modalità riportate nel successivo art. 21.

4. La violazione della disposizione contenuta nel comma precedente comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 21

Abbattimento di selvaggina

1. Le specie oggetto di abbattimento sono quelle cacciabili ai sensi della vigente normativa;

2. L'abbattimento dei mammiferi è consentita esclusivamente all'interno delle strutture di cui all'art. 5;

3. Il titolare dell'autorizzazione può detenere in idonee strutture, ubicate all'interno della Zona, le specie da utilizzare per l'addestramento e le gare cinofile con abbattimento.

4. I capi di selvaggina, da acquisire presso allevamenti autorizzati, devono essere annotati in un apposito registro di carico e scarico vidimato dalla Provincia. La relativa documentazione di provenienza, nonché quella sanitaria, deve essere conservata ed esibita su richiesta del personale di vigilanza.

5. L'attività di abbattimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, è consentita soltanto ai possessori di licenza di caccia e relativa copertura assicurativa, i cui estremi devono essere riportati nel permesso di accesso di cui all'art. 20.

6. Il prelievo deve avvenire alla presenza del personale di vigilanza, che deve provvedere a registrare i capi immessi ed, eventualmente, abbattuti nel registro di carico e scarico.

7. Al termine del turno di addestramento, al cacciatore, deve essere rilasciata apposita ricevuta attestante il numero e le specie dei capi abbattuti e la data in cui è avvenuto il prelievo.

8. L'attività di abbattimento per l'addestramento degli ausiliari può essere svolta esclusivamente dal 1 febbraio al 31 dicembre con esclusioni dei giorni martedì e venerdì.

Art. 22 ***Vigilanza***

1. La vigilanza della zona deve essere assicurata dal titolare dell'autorizzazione durante tutto l'anno, mediante agenti venatori in possesso del prescritto decreto prefettizio.

Art. 23 ***Tabellazione***

1. La Zona deve essere delimitata, a cura del titolare dell'autorizzazione, da tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni di cm. 25 per cm. 33, di colore rosso, recanti la scritta "Zona addestramento cani di tipo C".

2. Le suddette tabelle devono posizionate in modo tale da essere visibili l'una dall'altra.

TITOLO V **Addestramento cani nelle aziende faunistico venatorie ed agriturismo venatorie**

Art. 24 ***Aziende faunistico-venatorie***

1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani è consentito tutto l'anno su tutta la superficie dell'azienda, con esclusione del periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, purché non comporti abbattimento di selvaggina.

Art. 25 ***Aziende Agri-turistico-venatorie***

1. Nelle Aziende Agri-turistico-venatorie l'attività di addestramento ed allenamento dei cani senza abbattimento di selvaggina è consentita tutto l'anno e su tutta la superficie dell'azienda.

2. Nelle Aziende Agri-turistico-venatorie, inoltre, l'attività di addestramento ed allenamento dei cani, con abbattimento di selvaggina, è consentita soltanto in una porzione di territorio pari al 30% della superficie complessiva dell'Azienda, che il concessionario deve individuare e delimitare con le modalità previste dall'art. 23.

3. La Zona individuata deve essere riportata in una planimetria in scala 1:10.000 da trasmettere alla Provincia.

4. Per quanto riguarda le modalità di funzionamento della Zona il concessionario deve attenersi alle disposizioni contenute nel titolo IV del presente regolamento.

TITOLO VI

Sanzioni e disposizioni transitorie

Art. 26

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, la revoca dell'autorizzazione è disposta dalla Provincia, previa diffida, per ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. In caso di violazione dell'art. 6 del R.R. 16/95 la revoca dell'autorizzazione è immediata.

Art. 27

Norma transitoria

1. Le Zone addestramento cani già esistenti devono essere adeguate alle disposizioni del presente regolamento entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Entro lo stesso termine la Provincia provvedere a determinare quanto previsto dal 4° comma dell'art. 14 relativamente alle Zone già esistenti.